



CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
ENTE CAPOFILA - AMBITO TERRITORIALE 14
SETTORE SERVIZI SOCIALI
Via Nazionale 541 - Tel. 0965/795195 Fax 0965/795347
protocollo.pec@villasangiovanni.rc.it

CONVENZIONE PROGETTO "RICOMINCIAMO DA ZERO" TRA IL COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI E L'ESERCIZIO COMMERCIALE / FARMACIA / PARAFARMACIA/COOP.

..... PER
L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL VOUCHER SOCIALE IN FAVORE DI FAMIGLIE IN
DIFFICOLTA' SOCIO ECONOMICA CON FIGLI DI ETÀ COMPRESA TRA 0-3 ANNI

Il Comune di Villa San Giovanni in qualità di Comune Capofila dell'Ambito Territoriale 14, con sede legale in Via Nazionale 625, nella persona della Dott.ssa Maria Grazia Papisidero, nata a.....il che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali- Politiche Sociali, a ciò incaricata con decreto n.....del

E

l'esercizio commerciale / Farmacia /Parafarmacia/Coop.....con sede in, Vian°P. IVA, nella persona dinato a il che interviene al presente atto in qualità di

in esecuzione della Deliberazionee della Determinazione del Responsabile del Settore n..... del..... ;

PREMESSO CHE

- La legge n. 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali", all'art. 1 prevede che:

1. "la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del d. lgs.31 marzo 1998, n.112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione [...]";

2. "Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono ed agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato,

degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

3. “Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto della solidarietà organizzata”.

- il d. lgs. n.112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, all’art. 128 prevede che: “per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzo dei voucher sociali per la fornitura di generi di prima necessità, farmaci e prodotti per la prima infanzia alle famiglie in difficoltà socio economica con figli di età figli di età compresa tra 0-3 anni .

ART. 2 –MODALITA’ DI UTILIZZO E CONDIZIONI

Il Voucher Sociale (Buono d’Acquisto) nominativo è rilasciato dal Comune di Villa San Giovanni - Area Politiche Sociali D’Ambito 14 ed è spendibile presso l’esercizio commerciale gestito dal sottoscrittore della presente alle condizioni previste dalla convenzione. I buoni spesa avranno un taglio minimo di € 50,00 fino ad un massimo di n. 10 buoni (€ 500,00 per ogni beneficiario).

ART. 3 – BENI ACQUISTABILI CON IL VOUCHER SOCIALE

Con il Voucher Sociale possono essere acquistati solo prodotti alimentari, prodotti per la prima infanzia e prodotti farmaceutici. I Voucher Sociali non possono essere utilizzati per l’acquisto di bevande alcoliche, prodotti di rosticceria, piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari e ricariche, oggettistica e prodotti cosmetici. E’ in capo all’esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell’utente, accertando l’identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati siano tra quelli ammessi. Si rimanda al foglio esplicativo con elencazione dei prodotti.

ART. 4 – MODALITA’ DI RIMBORSO

Il Voucher Sociale è rimborsato all’esercizio commerciale, per il valore nominale dello stesso secondo i tempi e le modalità previsti dalla normativa vigente, previa presentazione di regolare fattura con allegati i buoni spesa per cui è richiesto il rimborso e previa verifica effettiva e regolare esecuzione del servizio, da parte del responsabile del servizio competente. I Voucher Sociali sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili

solo dal titolare indicato in calce allo stesso voucher), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità fino al 30/05/2022. La stessa può essere prorogata alle medesime condizioni e per la medesima durata, previo scambio formale di manifestazione di volontà tra le parti.

ART. 6 - IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del D.Lgs. n°196/2003, pertanto si impegna a non divulgare notizie in merito ai titolari dei Voucher Sociali. L'operatore economico si impegna ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m. e i. . A tal fine lo stesso e tutta la filiera impegnata nell'attività ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione, o ad essa collegati, devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La violazione di tale obbligo costituirà causa di risoluzione di diritto della presente convenzione, unitamente all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della citata L. 136/2010. Fanno eccezione i pagamenti di cui all'art. 3, comma 3 della citata L. 126/2010. L'operatore economico si impegna, altresì, a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative la presente convenzione. Entro lo stesso termine, il medesimo soggetto deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e comunicare tempestivamente al Comune ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 7 – IMPEGNI DEL COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Il Comune di Villa San Giovanni si impegna a liquidare le fatture emesse dagli operatori economici entro trenta giorni dalla loro immissione nel sistema di interscambio (S.D.I.) dell'Agenzia delle Entrate (fatturazione elettronica).

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale, tramite il Servizio Sociale Professionale e nell'ambito del percorso di presa in carico dell'utente beneficiario dei Voucher Sociali, effettua controlli sul corretto utilizzo dei Voucher Sociali nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti e non rientranti tra i beni considerati di prima necessità, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del Voucher Sociale.

ART. 9 – SPESE, CONTROVERSIE E RISOLUZIONI DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione sarà assoggettata a registrazione nel caso sorga contestazione, dalla parte che ne ha interesse, a sua cura e spese, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

In caso di controversie, le parti si impegnano ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione bonaria della controversia. La parte che intende far valere la propria contestazione deve darne

comunicazione alla controparte con richiesta di rimuovere le cause entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora le cause non vengano rimosse, nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, la parte ha la facoltà di risolvere il contratto fatto, salvo, comunque, il risarcimento del danno. In caso di tentativo infruttuoso di composizione bonaria della controversia, è previsto il ricorso agli ordini mezzi previsti dall'ordinamento.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, Confermato, sottoscritto.

Villa San Giovanni, _____

Per il Comune di Villa San Giovanni Il Responsabile del Settore _____

Per l'esercizio commerciale/Farmacia/Parafarmacia /Coop. _____

Comune di Sant'Eufemia D'aspromonte - Protocollo n.0002123/2022 del 13-04-2022